

Allegato "B" all'atto n. di repertorio

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

È costituita ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 numero 289, una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata senza fini di lucro con la denominazione sociale: "**BLUE STEEL - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA**" o, in forma abbreviata, "**BLUE STEEL - SSD A.R.L.**" (senza vincoli grafici).

Articolo 2 - Sede sociale e domicilio dei soci

La società ha sede legale nel Comune di Parma (PR), attualmente all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione nel competente Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle norme attuative e disposizioni transitorie del codice civile e con decisione dell'organo amministrativo può istituire in Italia ed all'estero filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal registro imprese, nel quale potrà anche essere indicato il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di fax e del proprio indirizzo di posta elettronica. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel registro imprese si fa riferimento alla residenza anagrafica od alla sede legale.

Articolo 3 - Oggetto sociale

La società, escluso ogni scopo di lucro, ha per oggetto le seguenti attività:

- la pratica e la promozione di ogni attività di carattere ricreativo, culturale e sociale, finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell'individuo;
- l'esercizio e la promozione di attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, ed in particolare la formazione, la preparazione e la gestione delle attività sportive del tennis e del padel, compresa l'attività didattica, mediante ogni intervento ed iniziativa utile allo scopo;
- l'organizzazione e l'attuazione di corsi di fitness, di ginnastica finalizzata al benessere psico-fisico della persona, di campus estivi;
- l'organizzazione e l'attuazione di programmi didattici finalizzati all'avvio, all'aggiornamento ed al perfezionamento

della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale ed agonistica;

- l'organizzazione e la gestione di impianti e strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi, ecc. e dei servizi connessi, bar, ristoranti, strutture ricettive, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
- l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive e ricreative.

La società potrà accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emananti dall'Unione Europea, dallo Stato e dagli enti locali.

Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e/o lo statuto e i regolamenti dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

La società si obbliga inoltre a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché allo statuto e al regolamento della Federazione Italiana Tennis (FIT) di cui la società riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare.

E' espressamente esclusa ogni attività professionistica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti la società potrà:

- compiere, in via non prevalente e nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
- assumere e concedere agenzie, rappresentanze e mandati;
- svolgere attività di commercio di articoli e accessori sportivi e di abbigliamento sportivo;
- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata a seguito di

deliberazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze richieste per la modifica dello statuto.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONI - FINANZIAMENTI E RECESSO DEI SOCI

Articolo 5

5.1 - Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 6.300,00 (seimilatrecento), a norma dell'art. 2463, quarto e quinto comma, C.C..

Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, di crediti o di beni in natura, nel rispetto delle norme di legge.

Al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, il capitale può essere altresì aumentato mediante il conferimento di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

E' tassativamente vietato alla Società ed ai suoi soci di rendersi acquirenti, anche per interposta persona, di azioni o quote di altre società che abbiano il medesimo oggetto o che possano essere comunque considerate controllate a norma dell'art. 2359 c.c. da società che abbiano il medesimo oggetto.

Ogni partecipazione a società di capitali deve essere comunicata entro 15 (quindici) giorni dall'acquisto alla FIT/al CONI per eventuali determinazioni di competenza.

E' altresì vietata ogni partecipazione societaria ad Enti aventi natura principalmente creditizia e finanziaria.

Anche a tal fine ogni eventuale dazione in pegno di quote sociali dovrà essere preventivamente comunicata alla FIT/al CONI per lo svolgimento dei compiti di Istituto.

5.2. - Trasferimento delle quote

Le quote sono nominative e intrasferibili, salvo per causa di morte e salvo il diritto di recesso spettante ai soci ai sensi di legge.

Nel caso di radiazione a seguito di procedimento disciplinare della Federazione o dell'Ente di Promozione Sportiva ovvero, della disciplina sportiva associata, il socio interessato è tenuto, con l'emanazione del relativo definitivo provvedimento, a trasferire le proprie partecipazioni ad altro socio ovvero, nel caso in cui nessun socio fosse interessato ad acquistare la quota, ad altro soggetto indicato dall'organo amministrativo.

Articolo 6 - Finanziamento dei soci

I soci possono eseguire finanziamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, con obbligo di rimborso da parte della società, subordinatamente al rispetto delle disposizioni in materia. I versamenti dei soci fatti alla società a qualsiasi titolo non saranno in alcun modo produttivi di interessi.

Articolo 7 - Recesso dei soci

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della società all'estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma codice civile;
- h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel registro imprese.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

Articolo 8

8.1 - Decisione dei soci: competenze

I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge o dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero dai soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

8.2 - Forma delle decisioni

Nei casi in cui è imposto dalla legge e comunque quando lo richiedano uno o più amministratori od un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.

Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

In tutte le altre ipotesi le decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

8.3 - Decisione assunta mediante consenso espresso per iscritto

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, l'Organo Amministrativo predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette all'organo di controllo, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni, e, unitamente alle eventuali osservazioni dell'organo di controllo, lo trasmette a tutti i soci. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il relativo documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dai soci che trasmettono il documento alla società sottoscritto entro 10 (dieci) giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione dei soci coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del quorum deliberativo per l'assunzione della decisione.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così assunta deve essere comunicata, entro quindici 15 (quindici) giorni dalla data di adozione della decisione, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti i soci, ai componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominati, ai sindaci, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel registro imprese delle decisioni dei soci unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi adottata;

- b) l'indicazione delle generalità degli aventi diritto al voto e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) le osservazioni dell'organo di controllo, se nominato;
- d) le generalità dei soci che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati unitamente al libro delle decisioni dei soci.

8.4 - Convocazione dell'Assemblea

Ove si adotti il metodo della deliberazione assembleare, l'Assemblea dei soci è convocata, nei casi e nei termini di legge, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno degli Amministratori Delegati (e, in caso di impedimento di questi, da un consigliere), presso la sede sociale od altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea con lettera raccomandata spedita ai soci, agli amministratori ed ai sindaci, se nominati, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. La lettera deve recare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso comunicato con posta elettronica o fax all'indirizzo di posta elettronica od al recapito telefonico comunicato alla Società e risultante dai libri sociali o dal Registro delle Imprese almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione può già essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione.

8.5 - Rappresentanza

Il socio può farsi rappresentare in assemblea secondo quanto previsto dal presente statuto.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche a non soci e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale. La rappresentanza non può comunque essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate od ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La delega non può essere rilasciata in bianco ed il rappresentato può farsi sostituire solo dal soggetto indicato nella delega.

8.6 - Svolgimento dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal suo Presidente o, in caso di sua assenza, da chi ne fa le veci ovvero da altra persona all'uopo designata dal Consiglio o, in mancanza, eletta dall'assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accettare i risultati delle votazioni.

Una volta constatata dal Presidente, la regolare costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

L'assemblea nomina un segretario che può anche non essere socio.

Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, questi designa un notaio che redige il verbale dell'assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un segretario.

In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

8.7 - Assemblea tenuta con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione

L'assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accettare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva.

Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le

deliberazioni sino a quel momento assunte.

8.8 - Quorum costitutivi

Nei casi in cui le deliberazioni vengano assunte in forma assembleare, l'Assemblea risulta regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

I quorum costitutivi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

8.9 - Quorum deliberativi

Sia quando si adotti il metodo assembleare sia quando si adotti il metodo del consenso espresso per iscritto, le decisioni si intendono approvate con le maggioranze previste dalla legge. Occorrerà il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale per le decisioni inerenti alla cessione del titolo sportivo, alla fusione con altre società sportive o associazioni sportive dilettantistiche o in generale con altri enti, alle modifiche dello statuto e lo scioglimento della società.

Nel caso di delibera assunta con il metodo assembleare, i quorum deliberativi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

8.10 - Diritto di voto

Ogni socio ha diritto a un voto proporzionale alla quota di capitale sociale posseduta.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 9

9.1 - Struttura dell'Organo Amministrativo

La società è amministrata da un amministratore unico, socio o non socio, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, soci o non soci, il cui numero viene stabilito con decisione dei soci.

Non possono essere nominati amministratori coloro i quali ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

All'atto della nomina viene altresì stabilita la durata in carica degli amministratori, la quale può anche essere indeterminata. Gli amministratori sono rieleggibili.

La revoca e la sostituzione sono decise dai soci in conformità alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione

e i relativi effetti.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

9.2 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio, allorquando non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all'atto della nomina degli amministratori, elegge il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Il Consiglio di Amministrazione deve venire convocato presso la sede sociale od altrove, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente, del Vice Presidente o di un Amministratore Delegato, ed ogni volta che uno degli Amministratori o, se esiste, il Sindaco Unico, ovvero, nel caso di nomina del Collegio Sindacale, due sindaci effettivi, ne facciano richiesta per iscritto.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito almeno 3 (tre) giorni prima della riunione con posta elettronica o fax all'indirizzo di posta elettronica od al recapito telefonico comunicati alla società e risultante dai libri sociali o dal Registro delle Imprese.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno 2 (due) ore prima della riunione.

Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e l'organ di controllo, se nominato.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dall'amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione, dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, il voto del Presidente è considerato doppio.

9.3 - Decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate sulla base di consenso espresso per iscritto

Qualora lo preveda il Presidente e nessuno degli amministratori e dei sindaci si opponga, le singole decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso, il Presidente predisponde l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette all'organo di controllo, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie eventuali osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni dell'organo di controllo, lo trasmette a tutti gli amministratori. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il documento e trasmettendolo alla Società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dagli amministratori che trasmettono il documento sottoscritto alla società entro 5 (cinque) giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso, validamente espresso, dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente statuto per l'assunzione della decisione; quanto sopra sempre che fino a tale momento nessun amministratore o sindaco si sia opposto alla adozione della decisione sulla base di consenso espresso per iscritto, nel qual caso l'iter del consenso espresso per iscritto deve essere interrotto ed il Presidente provvede a convocare senza indugio la riunione del Consiglio di Amministrazione. I consensi eventualmente già espressi non vincolano gli amministratori nella espressione del voto nella riunione collegiale.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominati, ai sindaci, e trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'indicazione delle generalità degli amministratori aventi diritto al voto;
- c) le osservazioni dell'organo di controllo, se nominato;
- d) le generalità degli amministratori che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.

9.4 - Adunanze mediante mezzi di telecomunicazione

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di

Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza.

9.5 - Poteri di amministrazione

L'Amministratore Unico ovvero, nel caso di sua nomina, il Consiglio di Amministrazione, sono investiti di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, escluso soltanto quanto la legge riserva all'esclusiva competenza dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in conformità e nei limiti di quanto previsto per le società per azioni dall'art.2381 Cod. civ., parte dei propri poteri ad un Comitato Esecutivo e/o ad uno o più membri, Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega. Al Comitato Esecutivo si applicano le norme fissate dal presente statuto in ordine alle riunioni ed alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

9.6 - Rappresentanza della Società

La rappresentanza legale della Società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o agli Amministratori Delegati se nominati.

TITOLO V

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 10 - Sindaci e controllo legale dei conti

Sussistendone l'obbligo ai sensi di legge ovvero laddove i soci lo decidessero, l'Assemblea nomina l'organo di controllo che potrà essere monocratico o collegiale (composto in tal caso da tre sindaci effettivi e due supplenti) nel rispetto delle normative vigenti in materia; esso può esercitare anche la revisione legale dei conti e sarà composto, nominato e funzionante a norma di legge.

TITOLO VI

ESERCIZI SOCIALI - UTILI E DIRITTO DI RECESSO

Articolo 11 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrono particolari esigenze relative alla struttura

ed all'oggetto della società, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 12 - Ripartizione degli utili

I proventi delle attività sociali non possono essere divisi tra i soci in alcun caso anche in forma indiretta. Gli utili netti di esercizio, destinato il 5% (cinque per cento) di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, salvo quanto disposto dal successivo comma, devono obbligatoriamente essere reinvestiti per finalità conformi all'oggetto sociale, qualora la legge non disponga diversamente.

Ai sensi dell'articolo 2463, quinto comma, C.C., la somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430 C.C., deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di Euro 10.000,00 (diecimila). La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13 - Liquidazione della società

La liquidazione della Società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'Assemblea, con le maggioranze previste per la modifica dello statuto:

- a) nomina uno o più liquidatori;
- b) fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;
- e) delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
- f) fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modifica dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

Il residuo attivo che emergesse dopo il rimborso ai soci del capitale sociale (da intendersi al suo valore nominale) dovrà essere devoluto ad altre società o associazioni sportive dilettantistiche o enti sportivi o comunque devoluto ai fini sportivi.

Articolo 14 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente della Camera di Commercio, Industria ed Artigianato nel cui territorio ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato. L'arbitro procede in via rituale e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Articolo 15 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia nonché ai regolamenti delle Federazioni Sportive e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti.